



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento per l'utilizzo
degli impianti di videosorveglianza**

Approvato con: D.C.C. n. 15 del 12/03/2010

Modificato con: D.C.C. n. 7 del 31/01/2012
D.C.C. n. 47 del 10/11/2016
D.C.C. n. 39 del 30/04/2019



Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) in relazione al vigente D.Lgs. n. 196/2003 così come aggiornato (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento UE e disposizioni correlate, l'esercizio e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati nel territorio comunale ed il trattamento dei dati personali acquisiti per mezzo del predetto impianto, la cui sala di controllo è ubicata presso il Comando di Polizia Municipale "Caserma Armando Raffaelli".

Il trattamento dei dati personali gestito dal Comune di Foligno è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano, solo in caso di necessità, di identificare l'interessato.

In ogni caso è garantito il rispetto dei principi di liceità di necessità e di proporzionalità di finalità in relazione agli scopi perseguiti con l'attività di video sorveglianza.

Art. 2 - Finalità degli impianti

L'attività di video sorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dettate dal D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali), dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, mirando prioritariamente alla tutela della sicurezza urbana, in particolare ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11/2009, convertito in legge 23/04/2009 n. 38, nonché alla tutela del patrimonio immobiliare storico e artistico dell'Ente, tenute presenti anche le recenti disposizioni legislative introdotte dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 e dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132.

Nello specifico, la videosorveglianza, con registrazione delle immagini, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è diretta a:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- prevenire atti di vandalismo sui beni pubblici o privati e monitorare le zone esposte a tale fenomeno;
- prevenire situazioni di degrado urbano che favoriscano l'insorgenza di fenomeni criminosi;



- monitorare, anche a fini ambientali, e per la redazione dei piani urbani del traffico, i flussi veicolari per una corretta gestione della mobilità urbana;
- tutelare e vigilare in materia di sicurezza urbana e sulla corretta osservanza di ordinanze e regolamenti comunali, per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale o di marginalità e degrado assicurando una maggiore percezione di sicurezza nei cittadini;
- controllo di determinate aree;
- prevenire e monitorare in città fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti o comunque di imbrattamento ed inquinamento dei siti anche a mezzo di postazioni di videosorveglianza mobili (cd fototrappole);
- tutelare il patrimonio storico ed artistico della città;
- fornire alle competenti autorità eventuali elementi utili ai fini delle attività investigative e delle indagini di polizia giudiziaria;
- rilevare a mezzo di sistemi integrati, intelligenti e specifici, delle violazioni al Codice della Strada, ivi compresi gli accessi abusivi nella Area Pedonale Urbana e nella Zona a Traffico Limitato cittadina e sulle corsie riservate anche destinate al TPL (Trasporto pubblico locale) ove presenti, nonché accertamento di illeciti di natura amministrativa. La presenza dei sistemi di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada attivi, dovranno essere debitamente omologati ed autorizzati dal competente Ministero. Le telecamere per tale finalità dovranno riprendere esclusivamente la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle relative violazioni con i dati essenziali (Tipo di veicolo, giorno ora e luogo nei quali la violazione è avvenuta nonché ogni ulteriore dato necessario ai fini della contestazione);
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale anche con l'utilizzo di *webcam* o camera *online*. In questo caso non dovranno essere rese riconoscibili le persone riprese;
- tutela degli operatori di polizia locale da aggressioni fisiche e/o verbali durante l'espletamento del servizio a mezzo video ed audio riprese da effettuarsi tramite *bodycam* da assegnarsi ai singoli operatori.
- tutela e monitoraggio mediante telesorveglianza degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, ove non sia previsto il loro presenziamento, collegata ad una postazione presenziata permanentemente durante il loro esercizio.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a per "**Regolamento generale**" sulla protezione dei dati (GDPR) il regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
- b per "**Codice**" in materia di trattamento dei dati il D.Lgs. 30 giugno 2003 , n. 196 così come aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;



- c per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo del Comune di Foligno, ubicata presso il Comando di Polizia Municipale "Caserma Armando Raffaelli", e trattato esclusivamente mediante riprese televisive (videoregistrate), che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate ed i mezzi di trasporto.
- d per quanto riguarda tutte le ulteriori definizioni in materia si rinvia all'articolo 4 del vigente regolamento UE.

Art. 4 - Descrizione degli impianti

L'impianto di videosorveglianza, la cui sala controllo è ubicata presso il Comando di Polizia Municipale "Caserma Armando Raffaelli" è costituito dalle telecamere inserite nell'elenco conservato presso il Comando e oggetto di periodico aggiornamento, nonché con la pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'Ente. Tutte le telecamere effettuano riprese televisive dei luoghi in cui sono collocate e quindi dei soggetti e mezzi di trasporto che transitano nelle aree in questione.

Ulteriori telecamere potranno essere attivate previo assenso e valutazione da parte del competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed adeguata forma di pubblicità.

Le immagini riprese dalle telecamere sono trasmesse alla sala di controllo tramite una infrastruttura di rete dedicata.

Art. 5 - Notificazione

Il Comune di Foligno, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie, in persona del Sindaco pro-tempore, agli obblighi di notificazione.

Art. 6 - Limiti di utilizzo

Le immagini raccolte non potranno essere assolutamente utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento.

In particolare:

- gli impianti di video-sorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
- gli impianti di video-sorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata di dati, o per finalità di promozione turistica.



In ogni caso, trovano applicazione le norme civili e penali in materia di illecite interferenze nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e del domicilio.

Art. 7 - Titolare del trattamento dati

Titolare del trattamento è il Comune di Foligno, con sede legale in Piazza della Repubblica 10 in persona del Sindaco pro-tempore.

Il titolare si obbliga a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza per impedire accessi, trattamenti e/o usi indebiti dei dati.

Art. 8 - Responsabile del trattamento dati

Il responsabile del trattamento dei dati viene individuato nella persona del Dirigente dell'Area Polizia Municipale, il quale dovrà essere designato con provvedimento scritto del Sindaco pro-tempore.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi di cui all'articolo 2 del presente regolamento ed in osservanza delle disposizioni normative che disciplinano la materia ed, in particolare, delle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 - Ulteriori responsabili del trattamento dati

È facoltà del responsabile del trattamento designare e nominare, per iscritto, previa acquisizione di autorizzazione da parte del titolare, nell'ambito degli appartenenti all'Area Polizia Municipale, uno o più ulteriori responsabili del trattamento in misura sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio e dei dati.

Il responsabile del trattamento nomina, per iscritto, nell'ambito degli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano sottoscritto una convenzione con il Comune di Foligno, previa acquisizione di autorizzazione da parte del titolare, uno o più ulteriori responsabili del trattamento.

La designazione degli appartenenti alle Forze di Polizia deve essere effettuata per iscritto, al titolare e al responsabile del trattamento, dai rispettivi Comandi/Amministrazione di appartenenza.



Con l'atto di nomina, ai soggetti individuati del trattamento devono essere affidati compiti specifici e fornite istruzioni puntuali sull'utilizzo del sistema.

I soggetti individuati del trattamento dei dati devono, inoltre, essere preventivamente istruiti e formati sul corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento, sul presente regolamento e sulle prescrizioni che verranno dettate al riguardo nel Documento Programmatico della Sicurezza.

I soggetti individuati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite, nonché alle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, ivi comprese quelle del presente regolamento.

Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali, oggetto del trattamento, sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati in osservanza alle dichiarate finalità, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso del sistema di video-sorveglianza, è limitata, ex art. 6, comma 8, D.L. 11/2009, ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Le immagini registrate, decorso il previsto periodo di conservazione saranno cancellate automaticamente dal sistema.

I dati registrati sono da considerarsi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia.

L'accesso dei responsabili delle varie Forze di Polizia, deve essere autorizzato dal responsabile del trattamento, previa richiesta scritta, firmata dal Comandante del Corpo di appartenenza, indicante luogo, data ed ora della registrazione che si intende acquisire o visionare.

Le immagini di cui è chiesta l'acquisizione verranno copiate e consegnate, a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento, su un apposito supporto informatico che verrà rilasciato ai richiedenti.

Le immagini registrate non sono accessibili ai privati cittadini.



Art. 11 - Utilizzo di particolari videocamere mobili (*c.d. bodycam*) assegnate in dotazione ed indossate durante il servizio dagli operatori di Polizia Municipale.

Per specifiche finalità concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Municipale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa, per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui in occasione anche di aggressioni fisiche o verbali.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al precedente comma, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante indicazione del giorno, orario, dati indicativi del servizio nonché della qualifica e nominativo del personale che firmerà la presa in carico e la successiva restituzione delle suddette apparecchiature.

Spetta al singolo operatore valutare il contesto e decidere l'attivazione del dispositivo, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. L'operatore all'atto di attivazione del dispositivo di ripresa audio-video dovrà avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; tale avviso dovrà emergere dal contenuto delle immagini registrate.

Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione dell'apposito registro all'atto di consegna dell'apparecchiatura, affideranno tutta la documentazione video all'Ufficiale responsabile del turno, il quale provvederà a riversare le immagini utili, su supporto CD o analogo supporto informatico.

Il trattamento dei dati personali con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi della vigente normativa in materia ed in particolare i dati personali oggetto del trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati o distrutti ove non risultassero più necessari o utili.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al responsabile del trattamento ha diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;



- di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- ad ottenere, a cura del responsabile, non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, informazioni relative al trattamento dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni, e può farsi assistere da persona di fiducia.

Art. 13 - Norme finali

Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE in relazione al D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) per le parti ancora vigenti, così come modificato ed integrato dal D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni correlate.

Art. 14 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti dell'ordinamento UE o statale. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio, unitamente al provvedimento di approvazione.



INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Finalità degli impianti	2
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Descrizione degli impianti	4
Art. 5 - Notificazione.....	4
Art. 6 - Limiti di utilizzo.....	4
Art. 7 - Titolare del trattamento dati	5
Art. 8 - Responsabile del trattamento dati	5
Art. 9 - Ulteriori responsabili del trattamento dati.....	5
Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati	6
Art. 11 - Utilizzo di particolari videocamere mobili (c.d. bodycam) assegnate in dotazione ed indossate durante il servizio dagli operatori di Polizia Municipale.	7
Art. 12 - Diritti dell'interessato	7
Art. 13 - Norme finali	8
Art. 14 - Rinvio dinamico	8
Art. 15 - Entrata in vigore.....	8